

**Ordinanza
concernente il catasto della produzione agricola
e la delimitazione di zone
(Ordinanza sulle zone agricole)**

del 7 dicembre 1998 (Stato 22 dicembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 3 e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura,

ordina:

Art. 1 Zone e regioni

¹ La superficie utilizzata per l'agricoltura comprende la regione d'estivazione e la superficie agricola utile. Essa è suddivisa in zone e regioni, tenuto conto delle condizioni di produzione e di vita.

² La regione d'estivazione comprende la superficie d'estivazione.²

³ La regione di montagna comprende:

- a. la zona di montagna IV;
- b. la zona di montagna III;
- c. la zona di montagna II;
- d. la zona di montagna I.

⁴ La regione di pianura comprende:

- a. la zona collinare;
- b. la zona intermedia;
- c. la zona intermedia ampliata;
- d. la zona campicola.

⁵ La regione di montagna e collinare comprende le zone di montagna da I a IV e la zona collinare.

Art. 2 Criteri per la delimitazione delle zone nelle regioni di montagna
e di pianura

¹ Per la delimitazione e la suddivisione della regione di montagna occorre tenere conto, in ordine decrescente, dei seguenti criteri:

RU 1999 404

¹ RS 910.1

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1379).

- a. le condizioni climatiche;
 - b. le vie di comunicazione; e
 - c. la configurazione del terreno.
- ² Per la suddivisione della regione di pianura in zone occorrono:
- a. per la zona collinare i criteri del capoverso 1, con particolare importanza per la configurazione del terreno. Anche le condizioni estreme del terreno possono essere prese in considerazione;
 - b. per la zona intermedia e la zona intermedia ampliata le difficoltà inerenti alla coltivazione e al raccolto in campicoltura.
- ³ La zona campicola comprende le superfici della regione di pianura situate fuori della zona collinare, della zona intermedia e della zona intermedia ampliata.
- ⁴ Le superfici situate all'estero sono assegnate alla zona in cui si trova la maggior parte delle superfici in Svizzera di un'azienda.
- ⁵ Per le misure che richiedono una classificazione delle aziende per regione di pianura o di montagna, le aziende sono attribuite alla regione in cui si trova la parte principale della superficie agricola utile.
- ⁶ Le aziende senza superficie agricola utile sono assegnate alla zona in cui si trova il centro aziendale.³

Art. 3⁴ Delimitazione della regione d'estivazione

¹ La delimitazione della regione d'estivazione si fonda sui pascoli d'estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione, nonché sui pascoli comunitari.

² I limiti della regione d'estivazione sono determinati in base al modo di sfruttamento prima del 1999 e tenendo conto del modo di sfruttamento tradizionale.

Art. 4 Determinazione dei limiti

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.

² L'Ufficio federale traccia i limiti in modo da semplificare il più possibile l'applicazione della legislazione.

³ Per la delimitazione della regione d'estivazione in base all'articolo 3, l'Ufficio federale si avvale del catasto alpestre e della delimitazione stabilita dai Cantoni.

³ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4881).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1379).

Art. 5 Rappresentazione dei limiti delle zone e delle regioni

¹ L'Ufficio federale rappresenta i limiti delle zone e delle regioni, sotto forma elettronica e cartacea, su carte topografiche. Tali carte costituiscono il catasto della produzione agricola.

² L'Ufficio federale informa i servizi interessati.

³ Le carte sono conservate:

- a. dall'Ufficio federale per tutta la Svizzera;
- b. dei servizi designati dai Cantoni per il territorio cantonale;
- c. dai Comuni per il territorio comunale.

Art. 6 Modifica dei limiti delle zone

¹ Autonomamente o su domanda del gestore, l'Ufficio federale può modificare le zone della regione di montagna e di quella di pianura tenendo conto dei criteri enunciati nell'articolo 2. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.

² Autonomamente o su domanda del gestore, l'Ufficio federale può modificare i limiti della regione d'estivazione tenendo conto dei criteri enunciati negli articoli 3 e 4. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato. Le domande dei gestori devono essere inoltrate presso il Cantone; questo le trasmette all'Ufficio federale con un parere motivato.⁵

³ L'Ufficio federale pubblica la decisione relativa a una modifica dei limiti delle zone e delle regioni su un Foglio ufficiale del Cantone sul cui territorio passa il limite in questione.⁶

⁴ Queste decisioni sono conservate:

- a. dall'Ufficio federale per tutta la Svizzera;
- b. dai servizi designati dai Cantoni per il territorio cantonale.

Art. 7⁷**Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1379).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1379).

⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4881).

